



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



ACCORDO QUADRO

TRA

Università di Foggia – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) nella persona del Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a ***** il *****, domiciliato per la carica presso Via Gramsci, 89/91– 71121 Foggia,

Università di Foggia – Dipartimento di Giurisprudenza nella persona del Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a ***** il *****, domiciliato per la carica presso Via Gramsci, 89/91– 71121 Foggia,

Università di Foggia – Dipartimento di Economia nella persona del Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a ***** il *****, domiciliato per la carica presso Via Gramsci, 89/91– 71121 Foggia,

Università di Foggia - Dipartimento di Economia, Management e Territorio (DEMeT), nella persona del Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a ***** il *****, domiciliato per la carica presso Via Gramsci, 89/91– 71121 Foggia,

(di seguito, per brevità, “Dipartimenti”);

E

CIA – Agricoltori Italiani di Puglia, con sede legale in Bari, Viale Cacudi, 40 – 71121 Bari, C.F. ..., rappresentata dal Presidente *pro tempore* Sig. Gennaro Sicolo, a ***** il *****,

(di seguito, per brevità, “CIA Puglia”)

Premesso che

– I Dipartimenti hanno come fine prioritario la promozione, l’organizzazione e la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati nonché l’esperienza di ogni altra attività volta allo sviluppo delle competenze tecniche e professionali dei suoi studenti, laureati e ricercatori.

– per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, i Dipartimenti considerano essenziale lo sviluppo di relazioni e sinergie con soggetti pubblici e privati del mondo sociale, economico e imprenditoriale, attraverso la stipulazione di accordi di collaborazione volti alla trasmissione della conoscenza scientifica e al completamento della formazione accademica e professionale;

– la CIA Puglia, quale organizzazione di rappresentanza delle imprese agricole pugliesi, annovera tra i propri scopi statutari la tutela dei propri consociati e – più in generale – del comparto agroalimentare regionale, favorendo a tal fine l’innovazione tecnologica e le competenze professionali volte allo sviluppo del settore, la sostenibilità delle pratiche agricole e la competitività delle imprese agroalimentari sui

mercati interni e internazionali, a beneficio della collettività, dell'economia, dell'ambiente e del territorio rurale pugliese.

Tutto ciò premesso

I Dipartimenti e CIA Puglia, di seguito denominate anche "le Parti",

Convengono e stipulano quanto di seguito.

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo quadro.

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Le Parti si impegnano reciprocamente, in ossequio alle rispettive finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione afferenti la realizzazione di attività scientifiche, di formazione e di ricerca con l'obiettivo precipuo di promuovere sinergie operative e percorsi professionalizzanti nell'ambito agroalimentare, a beneficio delle aziende, della popolazione studentesca e del territorio regionale.

Articolo 2 – Accordi attuativi

Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, ed eventuali altri soggetti coinvolti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa tra le parti, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Nel caso in cui gli atti e/o accordi attuativi riguardanti le prestazioni di servizio siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa sui contratti pubblici relativi a lavori. Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione, saranno autorizzati ed approvati dagli organi competenti per materia e valore in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (emanato con D.R. prot. n. 15138 – l/3 - rep. D.R. n. 713 - 2015 del 19.06.2015).

Articolo 3 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini di cui alla presente Convenzione, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture nonché l'uso di ogni attrezzatura all'uopo necessaria per l'espletamento delle attività concordate.

Articolo 4 – Comitato di Coordinamento

Per l'attuazione delle attività di cui all'Art. 1, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da n. 1 componente designato dal Dipartimento e da n. 1 componente designato da CIA Puglia. Al Comitato di Coordinamento è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Articolo 5 – Sul diritto all'utilizzo di segni distintivi

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte.

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo dei rispettivi loghi.

Articolo 6 – Oneri

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'Art. 2, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 7 – Durata

La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula ed è tacitamente rinnovata di anno in anno salvo recesso espresso di una o di entrambe le Parti.

Ciascuna delle Parti può recedere dall'accordo dandone disdetta motivata. Il recesso sarà operativo dal mese successivo alla data della disdetta.

Gli accordi attuativi conseguenti alla presente Convenzione hanno una durata compatibile con le singole attività che essi disciplineranno.

In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza della Convenzione.

Articolo 8 – Riservatezza

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non

divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa comunitaria e statale.

Articolo 9 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che CIA Puglia si assume tutte gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso le proprie sedi.

Allo stesso modo, e reciprocamente, i Dipartimenti assumono i medesimi oneri nei confronti del personale afferente a CIA Puglia ospitati nei locali dell'Ateneo.

Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.

Articolo 10 – Coperture assicurative

I Dipartimenti danno atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di CIA Puglia o delle aziende associate sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

CIA Puglia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali di Università.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 11 – Responsabilità amministrativa dei Contraenti e Clausola di legalità

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte

le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

I Dipartimenti dichiarano di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo adottato dal contraente in attuazione del d.lgs. n.231/2001 e l'eventuale Codice etico.

CIA Puglia dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel 'Codice Etico' e nel 'Piano triennale di prevenzione della corruzione', adottati dall'Università degli Studi di Foggia e consultabili nel sito web dell'Ateneo, rispettivamente, alla pagina 'normativa/regolamenti-generalì' e 'normativa/amministrazione- trasparente/disposizioni - generalì'.

Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente Convenzione.

Le Parti convengono inoltre che costituiscono motivo di risoluzione della Convenzione per inadempienza il verificarsi a carico del Contraente della violazione delle norme sulla sicurezza. In tale ipotesi, la Convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di una delle Parti di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d. lgs. 30/6/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii

Le Parti acconsentono reciprocamente a rendere noto sul proprio sito istituzionale la presente Convenzione e a pubblicare sul medesimo sito le notizie riguardanti i relativi accordi attuativi.

Articolo 13 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 14 – Registrazione e spese

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria.

La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università di Foggia - autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10.07.2000.

Articolo 15 – Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Lì,

CIA
Presidente *pro tempore*
Sig. Gennaro Sicolo

Università di Foggia
Il Rettore
Prof. Lorenzo LO MUZIO